



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2008
(OR. en)**

11915/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0187 (COD)**

**MI 257
ENT 180
CONSOM 92
CODEC 978**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardo alle unità di misura

**DIRETTIVA 2008/.../CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

del

**che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
riguardo alle unità di misura**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

¹ GU C 120 del 16.5.2008, pag. 14.

² Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/181/CEE¹ impone al Regno Unito e all'Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come "pint" per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, "mile" per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, "troy ounce" per le transazioni di metalli preziosi. Ma l'esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.
- (2) È opportuno chiarire che l'ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d'azione specifico comunitario.
- (3) La direttiva 80/181/CEE permette l'uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell'allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l'uso di indicazioni aggiuntive.

¹ GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

- (4) La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l'evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l'eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.
- (5) È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l'accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).
- (6) Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.
- (7) Nel 1995 la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità "radiante" e "steradiante" come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.
- (8) Nel 1999 la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure, ha approvato, nel quadro SI, il "katal", il cui simbolo è "kat", come unità di misura SI per l'attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l'indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all'uso di unità non armonizzate.

- (9) Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell'acqua, la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure ha approvato una nota sulla definizione del "kelvin". Il "kelvin" è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua. La nota si riferisce all'acqua di una specifica composizione isotopica.
- (10) Poiché il Regno Unito e l'Irlanda non usano più l'acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.
- (11) Conformemente al punto 34 dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 1
Modifiche

La direttiva 80/181/CEE è così modificata:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.";

2) all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Gli obblighi derivanti dall'articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.";

3) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È autorizzato l'impiego di indicazioni aggiuntive.";

4) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 ter

La Commissione segue l'evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.";

5) l'allegato è modificato come segue:

- a) al capitolo I, punto 1.1., il paragrafo "Unità di temperatura termodinamica" è sostituito dal seguente:

"Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione $1/273,16$ della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

Questa definizione si riferisce all'acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: $0,000\ 155\ 76$ mole di ^2H per mole di ^1H , $0,000\ 379\ 9$ mole di ^{17}O per mole di ^{16}O e $0,002\ 005\ 2$ mole di ^{18}O per mole di ^{16}O .

(13^a CGMP, 1967, ris. 4 e 23^a CGMP, 2007, ris.10)";

- b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente:

"Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius";

- c) al capitolo I, punto 1.2., il titolo è sostituito dal seguente:

"1.2. Unità derivate SI";

- d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;

- e) al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti:

"1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base
Angolo piano	radiante	rad		$m \cdot m^{-1}$
Angolo solido	steradiano	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressione, tensione	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza (1), flusso energetico	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		s^{-1}

Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Dose equivalente	sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Attività catalitica	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$
⁽¹⁾ Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome «voltampère», simbolo «VA», per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome «var», simbolo «var», per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome «var» non è incluso in risoluzioni della CGPM.				

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio : l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o $N \cdot s \cdot m^{-2}$ o $Pa \cdot s$.";

f) al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente:

"

Catasto	acre	1 ac = 4 047 m ²	ac
---------	------	-----------------------------	----

";

g) al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: "Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte."

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
